



## Domenico Pulitanò

(già ordinario di Diritto penale nell'Università di Milano-Bicocca)

### Il Ministro di culto nella giurisprudenza penale<sup>1</sup>

1 - Un parroco viene imputato di favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.) aggravato ex art. 61 n. 9 cod. pen., con l'accusa di avere cercato di dissuadere una madre dallo sporgere denuncia per un abuso sessuale in danno della figlia infradecenne, commesso da un terzo. *"Devi dire a tua figlia che la denuncia è contro la Chiesa"*, è la frase attribuita all'imputato in cui si riassume la *pressione morale* ritenuta dall'accusa. Il GUP dichiara non luogo a procedere, escludendo la configurabilità del reato contestato:

*"in assenza di un obbligo di denuncia da parte della madre della vittima, il suggerimento di altri di non sporgere denuncia si pone sullo stesso piano della omessa denuncia, cosicché, non punendosi l'omessa denuncia da parte di chi non ha l'obbligo di effettuarla, non deve parimente punirsi colui che istiga la predetta omissione"*.

Su ricorso del PM, la Corte di Cassazione (sentenza 21 marzo 2013, n. 16931) annulla la sentenza del GUP con rinvio al Tribunale. Questa vicenda sollecita una riflessione (oltre che sulla giurisprudenza in materia di delitti contro l'attività giudiziaria) sulla posizione del Ministro di culto di fronte alla legge penale, in particolare sulla circostanza aggravante dell'art. 61 n. 9 cod. pen. (*avere commesso il fatto con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla qualità di ministro di un culto*).

Il giudice di legittimità ha censurato la decisione di non luogo a procedere con argomenti usuali nella giurisprudenza in materia di favoreggiamento. L'argomento del GUP è definito *eccentrico* rispetto al tema d'accusa: l'accusa non è di concorso mediante istigazione in una omissione altrui, ma di *"autonoma condotta commissiva volta a determinare l'altrui libera condotta ed, in ipotesi, finalizzata all'ausilio dell'autore del delitto presupposto"*. L'aiuto che integra il favoreggiamento può anche precedere l'inizio delle investigazioni dell'autorità, e realizzarsi anche esercitando pressione su un terzo a rendere o non rendere certe dichiarazioni, o a

---

<sup>1</sup> Contributo richiesto dal Direttore.

Per comodità del lettore si riporta in calce il testo integrale della decisione commentata.



ritrattare accuse formulate a carico del soggetto che si intende favorire. Non è elemento di fattispecie un effettivo fuorviamento dell'attività di giustizia penale, ma è necessario (e sufficiente) ad integrare il favoreggiamento il pericolo di fuorviamento, implicito nel concetto di aiuto.

Nella specie, secondo la sentenza in commento, l'imputato avrebbe

*“abusato della qualità rivestita, violando i doveri connessi al suo ministero pastorale, allorquando ha strumentalizzato il legame spirituale di colei che gli si era rivolta in quel grave frangente ponendo, senz'altro e radicalmente, in conflitto la denuncia con la stessa istituzione e confessione religiose. In tal modo, conculcando la libera determinazione della madre così pressata ad omettere la denuncia ed a condizionare nello stesso senso la piccola vittima. Al riguardo, del tutto omessa nella sentenza è la considerazione della contestata qualità di ministro di culto rivestita dall'imputato, con la correlata violazione dei doveri discendenti da detta qualità, che la giurisprudenza di legittimità ravvisa anche se – come nella specie – il reato non sia stato commesso nella sfera tipica e ristretta delle funzioni e dei servizi propri del ministero sacerdotale, in quanto è sufficiente, da un lato, che a facilitarlo siano serviti l'autorità ed il prestigio connessi alla qualità di sacerdote e, dall'altro, che vi sia stata violazione dei doveri anche generici nascenti da tale qualità”<sup>2</sup>*

Appunto l'abuso è l'elemento di fatto che differenzia il caso in esame “dall'ipotesi del mero consiglio, ritenuto irrilevante ai fini della configurazione della fattispecie”. Nel caso concreto, la questione dell'abuso (o della violazione di doveri: il linguaggio della sentenza evoca entrambi i profili) sembra avere a che fare non solo con l'aggravante ex art. 61 n. 9, ma con la stessa configurazione di un fatto tipico di favoreggiamento personale.

2 - L'argomento del GUP, eccentrico e insufficiente rispetto al caso in esame, si colloca su una linea che il sottoscritto sostiene da tempo e ha riproposto di recente: non integrano in via di principio un fatto tipico di favoreggiamento personale *condotte commissive volte a orientare l'altrui libera condotta in un senso favorevole dell'autore d'un delitto, ma consentito dall'ordinamento processuale.*

---

<sup>2</sup> La sentenza in commento richiamata è Cass. pen. 24 giugno 2009, n. 37068, che a sua volta richiama Cass. pen. 7 gennaio 1999, n. 4062.



*“La sfuggente tipicità del favoreggiamento va precisata in via ermeneutica avendo riguardo alla struttura della ‘funzione’ tutelata: la condotta di aiuto proibita e punita è una condotta che incida sulle condizioni e sul contesto dell’attività di investigazione, in modo incompatibile con il modello istituzionale in cui la lotta giuridica al delitto è formalizzata nell’ordinamento giuridico complessivo. ... Sono fuori del tipo del favoreggiamento, e di qualsiasi valutazione di illiceità, anche attività idonee ed intese a favorire un autore di reato, ma compatibili con il modello legislativo del law enforcement. In questa prospettiva vanno impostati problemi come quello del favoreggiamento del difensore (non costituisce fatto tipico di favoreggiamento l’esercizio del diritto di difesa, può essere invece ravvisato il favoreggiamento in attività del difensore che non vi rientrano), o quello di negoziazioni post delictum intese a evitare la presentazione di una denuncia o querela (l’inesistenza di un obbligo di denuncia lascia spazio legittimo ad attività intese a evitare la presentazione di denuncia, in contropartita d’un risarcimento o comunque senza ricorso a mezzi illeciti)”<sup>3</sup>.*

Caso emblematico, su cui la giurisprudenza si dichiara d’accordo, il mero consiglio, scompagnato da pressione morale, di omettere la presentazione di una denuncia non obbligatoria; un consiglio che può anche assumere modalità di persuasione non di per sé illecite. Premessa dell’argomento, l’idea che la tutela della attività giudiziaria penale (della lotta giuridica alla delinquenza, nel vecchio linguaggio di Manzini) è una funzione che si esercita nelle forme previste dalla legge. La tutela penale va interpretata in modo coerente con il modello processuale, e sarebbe incoerente col modello processuale una valutazione d’illiceità penale di una condotta commissiva volta a orientare, con modalità non illecite, l’altrui condotta in un senso non vietato dall’ordinamento processuale.

Appunto ad una condotta commissiva ‘a monte’, rispetto a scelte processuali di terzi, ha riguardo l’accusa contestata nel caso in esame: accusa di istigazione ad omettere la denuncia. Anche a questo livello possono ovviamente porsi problemi di liceità o illiceità di condotte strutturalmente definibili di istigazione o pressione morale. A questo livello, scelte di intervento penale sono effettuate in modo mirato dal legislatore (e sono state ampliate di recente) con incriminazioni di ben tipizzate modalità illecite di istigazione (art. 377 e 377-bis). Costituisce intralcio alla giustizia (art. 377) l’offerta o promessa di denaro od altra utilità o la violenza o minaccia finalizzate a far rendere da un terzo

---

<sup>3</sup> **D. PULITANO**, *Sulla tutela penale della giustizia penale*, in *Studi in onore di Franco Coppi*, Giappichelli, Torino, 2011, p. 1275; **ID.**, *Il favoreggiamento personale fra diritto e processo penale*, Giuffè, Milano, 1984.



dichiarazioni false, costitutive di uno dei delitti di cui agli artt. 371-bis, 371-ter, 372, 373 cod. pen. (falsa testimonianza e falsità affini); le pene edittali sono riduzioni delle pene previste per i delitti fine. Si tratta di una forte anticipazione dell'intervento penale, fino a coprire ipotesi di istigazione non accolta, al di là dello sbarramento previsto in via generale dall'art. 115 per la responsabilità concorsuale.

Talune applicazioni giurisprudenziali del favoreggiamento personale, del tipo di quella prospettata nella sentenza in commento, si collocano su questo medesimo piano di anticipazione dell'intervento penale rispetto a falsità od omissioni in dichiarazioni processuali. La sottofattispecie del favoreggiamento mediante istigazione, come ricostruita nella sentenza in commento, comprende anche condotte istigatorie della omissione di una denuncia facoltativa, cioè di qualcosa che non è di per sé (e non potrebbe essere) oggetto di incriminazione, perché ciò contraddirebbe la scelta di base chiaramente effettuata dall'ordinamento processuale. Anche nella brutta vicenda dell'abuso sulla figlia infradecenne (che pure è un delitto perseguibile d'ufficio) la madre avrebbe liberamente potuto scegliere di non presentare denuncia, ed un *mero consiglio* a non presentarla non sarebbe rientrato in alcuna qualificazione penalistica, in assenza sia d'un disvalore d'evento, sia d'un disvalore d'azione.

Altra questione, ovviamente, sarebbe l'istigazione a rendere dichiarazioni false, *condizionando in tal senso la madre e/o la piccola vittima*. Nella sentenza in commento vi è un accenno all'omessa valutazione di tale profilo nella sentenza del GUP. In caso di effettiva commissione di un delitto di falso, vi sarebbero ovviamente le premesse per una responsabilità concorsuale dell'istigatore. Ma nessuna responsabilità concorsuale nel caso di istigazione senza seguito, a fronte dello sbarramento di cui all'art. 115 cod. pen. (a meno che non sussistano le condizioni di applicabilità dell'art. 377, che incrimina specifiche modalità di condotte d'istigazione a delitti di falso).

Nella giurisprudenza in tema di favoreggiamento, istigazioni ritenute illecite che non hanno ottenuto il risultato sono state qualificate come tentativo: tentativo di aiutare taluno a eludere investigazioni e ricerche di giustizia penale. Tentato favoreggiamento, anche se non è stata superata (col passaggio ad esecuzione del reato istigato) la soglia di rilevanza posta dall'art. 115 alla responsabilità per concorso nel reato<sup>4</sup>. Il

---

<sup>4</sup> Cass. pen. 5 novembre 1994, n. 3973; Cass. pen. 20 gennaio 2011, n. 5330.



livello (più spinto) di anticipazione dell'intervento penale è il medesimo che nell'art. 377.

3 - Nel caso in esame, il favoreggiamento personale è stato ravvisato dalla Cassazione in una condotta d'abuso da parte del parroco, intesa e idonea a conculcare la libertà della madre della piccola vittima, nella scelta se sporgere o meno la denuncia per delitto sessuale. La modalità illecita di condotta viene *tout court* identificata con gli elementi costitutivi della contestata aggravante ex art. 61 n. 9. La contestazione è di favoreggiamento *consumato*; dalla sentenza di Cassazione non risulta chiaro se e quali esiti l'istigazione avesse avuto.

Si pongono, a questo punto, i seguenti interrogativi: primo, se l'aggravante sia fondatamente ravvisabile nel caso di specie; secondo, se sia sufficiente a dare corpo all'accusa di favoreggiamento (o eventualmente di altro delitto contro l'attività giudiziaria).

La giurisprudenza sull'art. 61 n. 9, nella parte relativa al ministro di culto, concerne prevalentemente accuse di delitto sessuale. In questo campo la contestazione dell'aggravante è la regola, quasi senza eccezioni: il ministro di culto viene accusato di avere strumentalizzato la sua posizione per ottenere la disponibilità della vittima al compimento di atti sessuali.

Ovviamente non basta a fondare l'aggravante la mera qualifica di ministro di culto. Le massime giurisprudenziali additano come necessario qualcosa di più, e ci dicono (là dove respingono tesi sostenute dalle parti) che cosa invece non è ritenuto necessario. Emblematica la massima giurisprudenziale recepita nella sentenza in commento: la violazione di doveri che integra l'aggravante (*inerenti alla qualità di ministro di un culto, recita la norma*) non necessariamente presuppone che il reato sia stato commesso *nella sfera tipica e ristretta delle funzioni e dei servizi propri del ministero sacerdotale*, ma è sufficiente che *vi sia stata violazione dei doveri anche generici nascenti da tale qualità*, e che *l'autorità ed il prestigio connessi alla qualità di sacerdote siano serviti a facilitare il reato*. Altre sentenze precisano che un *fattore agevolativo indiretto* sarebbe *“di per sé non sufficiente a giustificare l'applicazione dell'aggravante, in quanto evidenza, al più, il mero abuso dello stato sacerdotale, ma non l'abuso dei poteri o la violazione di doveri inerenti a tale qualità”*<sup>5</sup>.

Il profilo della violazione di doveri viene stemperato dalla

---

<sup>5</sup> Cass. pen. 27 settembre 2012, n. 40970; Cass. pen. 16 giugno 2009, n. 24894.



giurisprudenza con il dare rilievo a *doveri anche generici*, spezzando l'aggancio con la *sfera tipica e ristretta delle funzioni e dei servizi propri del ministero sacerdotale*. Fino a che punto si dilata l'orizzonte dei doveri generici? Nell'uso che ne fa la giurisprudenza, questa formula retorica serve di fatto a evitare la precisa individuazione del dovere cui la contestazione fa riferimento.

Possiamo intendere che la violazione del dovere, che integra l'aggravante, sia identificabile nel commesso reato? La logica interna del sistema penale lo esclude: una circostanza aggravante è (per definizione) un elemento *accidentale* del reato; non può identificarsi con un elemento essenziale del fatto tipico, né con la sua complessiva qualificazione d'illiceità.

Possiamo leggere nella aggravante un rinvio a doveri del ministro di culto, posti dall'ordinamento della confessione religiosa cui egli appartiene? Ho trovato un riferimento di questo tipo in un caso in cui la Corte d'appello di Milano ha ritenuto che l'elemento aggravante (di atti sessuali con un minorenni) potesse essere ravvisato nella violazione del *voto di castità fatto all'atto dell'assunzione del sacerdozio*. Non mi pare proprio una motivazione appagante: perché mai la violazione di un dovere *puramente religioso* dovrebbe assumere rilievo aggravante per l'ordinamento penale italiano? Ha o non ha qualcosa da dire, in proposito, il principio di laicità?

Il *mainstream* giurisprudenziale, sganciandosi dalla *sfera tipica e ristretta* dei doveri specifici del ministero sacerdotale, fonda l'aggravante su criteri d'altra natura, per così dire più sostanziali. Nella sentenza in commento, il giudizio di disvalore cade sulla *strumentalizzazione del legame spirituale* che lega il ministro di culto alla persona che gli si era rivolta in un grave frangente. "*Ponendo, senz'altro e radicalmente, in conflitto la denuncia con la stessa istituzione e confessione religiose*", il parroco ha abusato della sua posizione: è una conclusione che il giudice trae non già dal diritto canonico o da altre fonti esterne, ma da una valutazione della situazione di fatto che vede il parroco come interlocutore di una madre in difficoltà, in grado di spendere il suo prestigio e l'autorità della religione per indirizzarla a non denunciare un delitto gravissimo. Quale sia la fonte di valutazione normativa, la sentenza non lo dice, limitandosi a evocare il *topos* dei *doveri generici*. Mancando indicazioni di fonti normative, la valutazione parrebbe operata alla stregua di criteri di comune moralità.

*Abuso di posizione*, dunque, più che di poteri; non della mera qualifica, ma di rapporti di fatto dei quali la qualifica è una premessa (necessaria, non di per sé sufficiente). Un abuso che rileva per il diritto



penale, come aggravante, in quanto abbia *direttamente agevolato* la commissione del reato.

Questa ricostruzione sostanzialistica della fattispecie aggravante poggia su plausibili ragioni: mette a fuoco l'abuso come comportamento concreto in una data situazione di fatto, concretamente influente sulla realizzazione del fatto tipico. Può apparire discutibile rispetto a un dettato normativo che sembra riferirsi a doveri e a fonti di doveri esterni all'ordinamento italiano; ma saggiamente lo reinterpreta in modo coerente con gli orizzonti di valore – e di tutela – propri dell'ordinamento penale statuale, al quale non possono interessare profili pur importanti dal punto di vista confessionale (potrebbe essere il caso dell'impegno di castità) che non incidano sulla gravità dell'offesa al bene giuridico penalmente tutelato.

Resta nel vago la delimitazione della fattispecie aggravante, a fronte del rischio di espansioni moralistiche, non tenute sotto controllo dall'aggancio a doveri specifici. La formula dei doveri generici è pura retorica, sprovvista di valenza delimitativa; ed è anzi usata per la sua valenza espansiva.

4 - Nella vicenda in esame, il dovere violato sarebbe (nelle parole della Cassazione) il dovere di non strumentalizzare la sua posizione di parroco ed il legame spirituale con la parrocchiana per conculcarne la libera determinazione sullo sporgere o non sporgere denuncia. La violazione fonderebbe, ad un tempo, la condotta di favoreggiamento e la circostanza aggravante ex art. 61 n. 9: una sorta di corto circuito fra il piano della aggravante e il piano della tipicità. Basta questo a mettere in discussione l'impianto argomentativo della Cassazione. Premessa giuridica ovvia di un problema di circostanze aggravanti, è che vi sia un fatto tipico di reato cui la circostanza acceda; e la configurabilità del fatto tipico va valutata (per definizione!) alla stregua della fattispecie tipica. Nel caso in esame, invece, la sussistenza di un fatto tipico di favoreggiamento personale sembra argomentata dall'abuso rilevante ex art. 61 n. 9, dalla violazione dei doveri (di un dovere generico?) del ministro di culto.

La soluzione dovrebbe soddisfare i requisiti di determinatezza di fattispecie di reato, più stringenti di quelli ritenuti sufficienti per le circostanze. Può un fatto tipico di favoreggiamento essere ravvisato in ragione della *strumentalizzazione del legame spirituale al fine di indurre a non sporgere una denuncia non obbligatoria*? Il linguaggio d'accusa adombra una condotta meritevole di un forte rimprovero morale e giuridico, ma il



discrimine fra il lecito e l'illecito è sfuggente. La libera decisione di non presentare una denuncia facoltativa sta di per sé nell'area del lecito giuridico, anche se un colpevole ne trarrà vantaggio. Ragioni pro e contro debbono poter essere liberamente soppesate, anche consigliandosi con terzi, e segnatamente nell'ambito di legami spirituali significativi. Formulare un giudizio di strumentalizzazione a carico del terzo, cattivo consigliere spirituale, è certo possibile, in casi fortemente caratterizzati da elementi per così dire di frode spirituale o coartazione psicologica. La giurisprudenza sul favoreggiamento personale addita una strada che consente una tale operazione.

Sulla giurisprudenza corrente in materia di favoreggiamento mediante istigazione, mantengo forti riserve. In questa Rivista, interessata ai problemi relativi alle confessioni religiose, astenendomi dal discutere le premesse di fondo vorrei segnalare la particolare problematicità di situazioni del tipo di quella in esame. La valutazione di tipicità penale, prospettata dalla Cassazione, è legata ad un asserito disvalore di una condotta che, così come descritta, si direbbe volta a persuadere a non sporgere denuncia, facendo pesare argomenti scorretti (*la denuncia è contro la Chiesa*), e in tal modo conculcando la libera determinazione dell'avente diritto, con abuso della posizione (dell'autorità) di ministro di culto. Nella rappresentazione retorica sembra adombrato un profilo di coartazione; non però una violenza o minaccia. Questa ricostruzione giurisprudenziale del favoreggiamento mediante istigazione delinea una fattispecie più ampia della fattispecie di intralcio alla giustizia: l'istigazione ha ad oggetto una omissione in sé non illecita, e le modalità d'istigazione possono essere diverse (meno pregnanti) rispetto alla dazione o promessa indebita di denaro, o alla violenza o minaccia. E ancora: l'idoneità istigatrice è ravvisata nell'istigazione in sé: tentativo di favoreggiamento, anche qualora non sia stata seguita dal comportamento omissivo della persona istigata. Come nell'art. 377, l'anticipazione dell'intervento travalica il confine segnato in via generale dall'art. 115 alla rilevanza dell'istigazione quale modalità di concorso nel reato.

La forzatura sistematica, operata dall'indirizzo giurisprudenziale corrente, nel caso in esame poggia su un sindacato di merito della condotta (di una attività di persuasione, non di coazione) del ministro di culto, nel contesto di una relazione personale. Un tale sindacato, che non poggia sulla precisa individuazione di doveri violati, e fa riferimento a criteri morali, è esposto al rischio di torsioni moralistiche di varia matrice: moralismo nella sopravvalutazione della giustizia penale quale valore tendenzialmente prioritario, e moralismo nella ricostruzione di indefiniti



doveri generici del ministro di culto. Di fronte a un problema di presentazione di una denuncia, la valutazione moralistica è pregiudizialmente a favore della presentazione; tanto più con riguardo al consiglio (o persuasione, o pressione) di un ministro di culto.

Beninteso, queste riflessioni non sottendono alcun giudizio (né giuridico né morale) nel merito di alcuna vicenda concreta. Con la descrizione del fatto che leggiamo nella sentenza della Cassazione, un giudizio di riprovazione morale è coerente, e la configurazione del favoreggiamento personale è in linea con la giurisprudenza. Queste mie riflessioni critiche intendono tenere aperto il problema sia del fondamento giuridico, sia della ragionevolezza assiologica di dilatazioni applicative a rischio di moralismo autoritario.

## APPENDICE

### **Cassazione penale sez. VI, 21 marzo 2013 n. 16391**

*In tema di favoreggiamento personale, l'aiuto comprende anche la pressione esercitata su un terzo per indurlo a ritrattare le accuse formulate a carico del soggetto che si intende favorire, aggiungendo che non ha rilevanza che l'agente operi quando le investigazioni dell'autorità non siano ancora iniziate o siano già avviate o addirittura concluse (nella specie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di non luogo a procedere emessa nei confronti di un parroco per l'accusa di favoreggiamento, avendo egli dissuaso la madre di una ragazzina dallo sporgere denuncia contro un terzo dopo la commissione da parte di quest'ultimo del delitto di cui all'art. 609 quater c.p.).*

*Integra il delitto di favoreggiamento personale la pressione effettuata su un terzo per indurlo a non presentare una denuncia di reato alle competenti autorità.*

(Fattispecie relativa al tentativo di un sacerdote di dissuadere una sua parrocchiana dallo sporgere denuncia per una violenza sessuale subita dalla figlia minore).

## CONSIDERATO IN FATTO

1. Con sentenza del 3.7.2012 il G.U.P. del Tribunale di Savona dichiarava n.d.p. perchè il fatto non sussiste nei confronti di F.L., parroco di (OMISSIS), imputato del delitto di cui all'art. 378 c.p., art. 61 c.p., n. 9 per aver aiutato P.P. - dopo la commissione da parte di quest'ultimo, e senza avervi concorso, del delitto di cui all'art. 609 quater c.p. ai danni di una infradecenne - ad eludere le investigazioni dell'Autorità di Polizia in quanto, contattato dalla madre della vittima, cercava di



dissuaderla dallo sporgere denuncia suggerendole espressamente di non fare nulla e anzi dicendole - tra l'altro - "devi dire a tua figlia che la denuncia è contro la Chiesa", con l'aggravante dell'aver commesso il fatto con abuso dei poteri e comunque violazione dei doveri inerenti alla qualità di ministro di culto.

2. La sentenza liberatoria impugnata ha fondato la decisione ritenendo -in punto di diritto - insussistente l'elemento oggettivo del delitto contestato. Ha argomentato che, in assenza di un obbligo di denuncia da parte della madre della vittima, il suggerimento di altri di non sporgere denuncia si pone sullo stesso piano della stessa omessa denuncia, cosicché, non punendosi l'omessa denuncia da parte di chi non ha obbligo di effettuarla, non deve parimente punirsi colui che istiga la predetta omissione. Inoltre, la mancata denuncia e l'eventuale persuasione del terzo mancherebbero dell'elemento oggettivo dell'elusione delle investigazioni della p.g., in quanto l'omessa denuncia costituirebbe atto neutro che non elude le investigazioni, anche se non le aiuta e non ne determina l'avvio.

3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Savona il quale deduce erronea applicazione della legge processuale penale e manifesta illogicità della motivazione laddove postula l'assimilazione tra l'omessa presentazione della denuncia e la condotta di suggerire ad altri di non sporgere denuncia: la prima, anche se non obbligatoria, deve essere libera e consapevole e non essere influenzata da falsi argomenti agitati da terzi che obiettivamente aiutano il reo ad eludere le investigazioni.

Cosicché risulta erronea la decisione resa nell'udienza preliminare di escludere già in astratto la riconducibilità al delitto di favoreggiamento la condotta dell'imputato di suggerire alla madre della giovane vittima di non denunciare il parrochiano abusante per pretesa contrarietà alla religione cattolica certamente così, ed almeno in ipotesi, aiutando il reo ad eludere le investigazioni.

## DIRITTO

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è fondato.

2. Il principale argomento - sopra ricordato - utilizzato dalla sentenza per negare l'accesso alla verifica dibattimentale dell'accusa di favoreggiamento è evidentemente eccentrico rispetto al thema sottoposto dall'organo di accusa.

Non si versa, nella specie, in un preteso concorso per istigazione dell'imputato nella omissione altrui di denunciare l'abuso sessuale, quanto, invece, in una autonoma condotta commissiva dell'imputato volta a determinare l'altrui libera condotta ed, in ipotesi, finalizzata all'ausilio dell'autore del delitto presupposto.

Risulta così errato l'assunto in ordine alla insussistenza dell'elemento obiettivo del reato secondo la stessa impostazione accusatoria.

4. In tema di favoreggiamento personale, la giurisprudenza di legittimità ha insegnato che l'"aiuto" comprende anche la pressione esercitata su un terzo per indurlo a ritrattare le accuse formulate a carico del soggetto che si intende favorire, aggiungendo che non ha rilevanza che l'agente operi quando le



investigazioni dell'autorità non siano ancora iniziate o siano già avviate o addirittura concluse (Sez. 2, Sentenza n. 10211 del 02/07/1985 Rv. 170936 Imputato:

Clemente; v. anche, sotto il primo aspetto, Sez. 2, Sentenza n. 9512 del 11/12/1989 Rv. 184776 Imputato: Materazzo) e, sin da risalente autorevole dottrina, si è chiarito che l'aiuto deve essere positivo e diretto, in relazione allo scopo, ma non occorre che lo sia anche in rapporto alla persona aiutata, alla quale può benissimo prestarsi aiuto mediato. Cosicché la condotta di favoreggiamento può commettersi anche mediante pressione esercitata sopra un terzo, ed in tale ipotesi, se la legge riconosce a codesto terzo la facoltà giuridica di determinarsi a vantaggio del favoreggiato, il titolo di favoreggiamento si presenterà se l'ausiliatore abbia usato violenza fisica o morale o frode.

5. Ebbene, una siffatta pressione morale è sottesa alla accusa allorquando ascrive all'imputato di aver agitato pretestuosamente nei confronti della madre della vittima la finalità antagonista della denuncia dell'abuso.

Si esula nella specie dall'ipotesi del mero consiglio - ritenuto irrilevante ai fini della configurazione della fattispecie da Sez. 6, sent. n. 18164 del 26.4.2012, Giorgieri - che comunque implica la ponderazione dei reali elementi del caso in favore di chi ne è destinatario. L'imputato ha, invece, abusato della qualità rivestita, violando i doveri connessi al suo ministero pastorale, allorquando ha strumentalizzato il legame spirituale di colei che gli si era rivolto in quel grave frangente ponendo, senz'altro e radicalmente, in conflitto la denuncia con la stessa istituzione e confessione religiose. In tal modo, conculcando la libera determinazione della madre così pressata ad omettere la denuncia ed a condizionare nello stesso senso la piccola vittima.

6. A tal riguardo, del tutto omessa nella sentenza è la considerazione della contestata qualità di ministro del culto rivestita dall'imputato con la correlata violazione dei doveri discendenti da detta qualità, che la giurisprudenza di legittimità ravvisa anche se - come nella specie - il reato non sia stato commesso nella sfera tipica e ristretta delle funzioni e dei servizi propri del ministero sacerdotale, in quanto è sufficiente, da un lato, che a facilitarlo siano serviti l'autorità ed il prestigio connessi alla qualità di sacerdote e, dall'altro, che vi sia stata violazione dei doveri anche generici nascenti da tale qualità (Sez. 3, Sentenza n. 37068 del 24/06/2009 Rv. 244963 Imputato: Abbiati).

7. Secondo l'insegnamento di questa Corte, inoltre, l'art. 378 c.p. prevede condotte finalizzate a frapporre ostacoli, e comunque a fuorviare l'attività diretta all'accertamento dei reati e alla individuazione dei responsabili, onde per condotta di favoreggiamento personale deve intendersi non solo quella diretta a deviare le indagini già in atto, ma anche quella diretta ad evitare che l'autorità proceda ad accertamenti in ordine al reato e alla scoperta dell'autore di esso (ex multis, Sez. 6, 24.10.03 n.709 Rv.228257; Sez, 6, sent. del 26.4.2012 n. 18164, Giorgieri, non massimata). Risulta, quindi, errato anche il secondo argomento della sentenza sulla assenza di obiettiva valenza elusiva della perseguita omissione della denuncia, tenuto conto che per l'integrazione della fattispecie



non è necessaria la dimostrazione dell'effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito, occorrendo solo la prova della oggettiva idoneità della condotta favoreggiatrice ad intralciare il corso della giustizia (ex multis, Sez. 6, Sentenza n. 3523 del 07/11/2011 Rv. 251649, Papa).

Oggettiva idoneità che, quindi, deve ravvisarsi nell'omessa denuncia e senza considerare l'ulteriore concorrente contestazione - non valutata dalla sentenza - dell'induzione della madre a condizionare la vittima minorenni affinché non dichiarasse la verità dei fatti.

8. Ritiene, quindi, il Collegio che nella specie sussistano i vizi denunciati dal ricorrente rispetto alla ipotesi di favoreggiamento, nella specie, correttamente contestata.

9. La sentenza va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Savona per nuovo giudizio che si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale di Savona.

Così deciso in Roma, il 21 marzo 2013.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2013